

Domanda inammissibile che determina l'omessa pronuncia del giudice – Cass. n. 20363/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Appello - Domanda inammissibile - Obbligo di pronuncia - Esclusione - Omessa pronuncia - Conseguenze - Fattispecie.

L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. (Fattispecie in tema di accertamento sintetico del reddito in cui il contribuente lamentava, in sede di legittimità, l'omesso esame da parte della CTR del reale prezzo di acquisto del credito fondiario in contestazione senza aver precisato nel ricorso per cassazione come lo avesse provato, donde la rilevata aspecificità della critica).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20363 del 16/07/2021 (Rv. 661884 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

Corte

Cassazione

20363

2021